

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1375

IN DATA 19-05-2009

Oggetto: Classificazione in sottocategoria ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C) del D.M. 03/08/05 del complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi Cavaglià S.p.A., sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido - Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica dell'impianto non sostanziale.

Impresa: Cavaglià S.p.A.

Stabilimento di Cavaglià (BI), Località Gerbido.

Sede Legale: Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano.

Sede Operativa: *Località Gerbido – 13881 Cavaglià (BI).*

Codice Impresa: 7395

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Premesso che

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 293 del 25/07/2000 venne espresso il giudizio di compatibilità ambientale comprensivo di autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione ed alla gestione della discarica di categoria 2B in capo alla Cavaglià S.p.A. in località Gerbido del Comune di Cavaglià;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3244 del 12 Agosto 2002, l'Amministrazione Provinciale di Biella provvede ad aggiornare l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento, relativamente ai codici CER secondo le modifiche apportate dalla Decisione Comunitaria 2000/532/CE e ss. mm. ii.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 4/01/05 veniva approvato il Piano di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 36/03 per la discarica in oggetto; tale provvedimento costituiva anche autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 372 del 04/08/99 all'epoca vigente con validità 5 anni dalla sua emanazione e comprendente le seguenti autorizzazioni:
 - o Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
 - o Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 258/2000, provvisoria, alla Cavaglià S.p.A., a scaricare, per i motivi citati in premessa, le acque reflue derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli di rifiuti della discarica per rifiuti non pericolosi situata in Cavaglià – località Gerbido – mediante subirrigazione, previo trattamento e passaggio in bacino di fitodepurazione.

- con Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 28/06/05 è stata autorizzata la variante non sostanziale consistente nella sostituzione dei manufatti in terre rinforzate con un setto di separazione impermeabilizzato, da realizzarsi con rifiuti bioessicati, e nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici ai sensi del D. Lgs. 258/2000.
- con Determinazione Dirigenziale n. 3498 del 09/09/05 è stata aggiornata l'autorizzazione integrata relativamente alla realizzazione di una linea di scarico delle acque di "prima pioggia" in pubblica fognatura, già autorizzata con provvedimento n. 002/06 del 14/7/05 dalla Comuni Riuniti, società di gestione dei servizi comunali.
- con Determinazione Dirigenziale n. 5086 del 30/12/05 è stata aggiornata l'autorizzazione integrata relativamente allo scarico delle acque meteoriche.
- con Determinazione Dirigenziale n. 2639 del 02/08/07 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di rimodellamento e chiusura della discarica in oggetto, è stata contestualmente approvata la modifica sostanziale del complesso IPPC già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04/01/05 ed è stata rilasciata nuova Autorizzazione Integrata Ambientale con validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, comprendente le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - o autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06;
 - o autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche mediante pozzo perdente secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06;
 - o autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Vista

L'istanza di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 06/05/08 (prot. ricezione n. 21650 del 12/05/08) dalla "Cavaglià" S.p.A., con sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano e sede operativa in Cavaglià (BI), località Gerbido, volta ad ottenere la classificazione della discarica in oggetto nella sottocategoria prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c) "*discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*" del D.M. 03/08/05, chiedendo contestualmente:

- la deroga delle concentrazioni limite nell'eluato stabilite alla Tabella 5, dell'art. 6, del Decreto del 03/08/05, per i parametri antimonio, molibdeno, selenio e TDS fino a 3 volte i valori attuali;
- la sostituzione della determinazione del parametro DOC con quella dell'indice respirometrico (IR) del rifiuto, con il limite attualmente già associato.

Considerato che

- Con nota del 23/06/08 (prot. n. 28621) la Provincia di Biella, sentito in via preliminare il parere del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, ha richiesto alla Cavaglià S.p.A. di integrare l'istanza presentata con una valutazione del rischio ambientale con riguardo alle emissioni della discarica (liquide e gassose) che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente conseguenti alla deroga dei valori limite per i parametri indicati nell'istanza, tenendo conto delle caratteristiche della discarica e delle zone limitrofe (rif. D.M. 03/08/05 - art. 7 comma 2 e art. 10 comma 1) e di dare riscontro alle seguenti osservazioni:
 1. si ritiene che in luogo del parametro T.D.S. debbano essere determinati i Cloruri e Solfati;

2. per i metalli considerati (Antimonio, Selenio e Molibdeno) la richiesta di deroga dei valori limite fino a 3 volte gli attuali potrà essere accolta a condizione che sia supportata da idonea valutazione del rischio;
 3. non si ritiene accettabile la proposta di non determinare il parametro D.O.C., pertanto dovrà essere definito un limite in deroga al valore indicato dalla normativa, supportato da idonea valutazione del rischio;
 4. dovranno essere indicati i codici CER dei rifiuti per i quali si richiede la deroga ai valori limite dei parametri considerati.
- In data 28/08/08 (prot. n. 37117 del 01/09/08) il Proponente ha trasmesso la relazione "Analisi del rischio elaborata per l'ottenimento della sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del D.M. 03/08/05" a firma dell'Ing. Massimo Degasperis e ha risposto alle osservazioni della Provincia di Biella precisando che:
 1. in luogo del parametro T.D.S. saranno determinati i Cloruri e Solfati per i quali si richiede deroga dei limiti fino a 3 volte i valori indicati nella tabella 5 del D.M. 03/08/05, quindi per i Cloruri 4500 mg/l e per i Solfati 6000 mg/l;
 2. per i parametri Antimonio, Selenio e Molibdeno l'accettabilità dei valori limite proposti (pari a 0,21 mg/l per l'Antimonio, 0,15 mg/l per il Selenio e 3,0 mg/l per il Molibdeno) è evidenziata nell'analisi del rischio allegata;
 3. per il parametro DOC viene proposto il limite di 500 mg/l in deroga al valore indicato dalla normativa, pari a 80 mg/l per i rifiuti identificati dai seguenti codici CER 020204, 020301, 020305, 020403, 020502, 020602, 020701, 020705, 030105, 030307, 030311, 040107, 040220, 050110, 060503, 070112, 070412, 070512, 070612, 190604, 190606, 190805, 190812, 190814, 190901, 190902, mentre, limitatamente al rifiuto identificato dal codice CER 190501, proveniente da impianti di bioessiccazione del gruppo, viene proposto il limite di 2000 mg/l, in considerazione del fatto che tale rifiuto si origina dalla lavorazione dei rifiuti urbani;
 4. i codici CER dei rifiuti per i quali si richiede la deroga per i parametri Antimonio, Selenio, Molibdeno, Cloruri e Solfati sono i seguenti 010507, 010508, 070312, 070712, 100101, 100115, 100201, 100202, 100208, 100214, 100320, 100322, 100324, 100326, 100601, 100701, 100703, 100704, 100705, 100804, 100809, 100816, 100818, 100903, 101003, 101010, 101012, 101118, 101203, 101205, 101210, 101306, 101307, 101313, 120101, 120102, 120103, 120104, 120113, 160304, 190102, 190112, 190119, 190305, 190307, 190905, 200141.
 - In data 09/09/08 (prot. n. 38396 del 12/09/08) il Proponente ha trasmesso alcune considerazioni del progettista circa le cautele e le condizioni conservative adottate nell'analisi di rischio trasmessa in data 28/08/08.
 - In data 09/10/08 (prot. n. 43758 del 16/10/08) il Proponente ha trasmesso la figura 1 che non era stata inserita nell'analisi di rischio.
 - In data 10/11/08 il Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali ha esaminato la documentazione integrativa presentata dal Proponente (prot. n. 37117 del 01/09/08, prot. n. 38396 del 12/09/08 e prot. n. 43758 del 16/10/08) e ha ritenuto necessario richiedere alla Cavaglià S.p.A. una revisione dell'analisi di rischio sulla base delle osservazioni e considerazioni specificate nel verbale della seduta.
 - Con nota del 11/12/08 (prot. n. 52408) la Provincia di Biella ha richiesto alla Cavaglià S.p.A. una revisione dell'analisi di rischio in conformità alle osservazioni e considerazioni del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali.

Considerato inoltre che

- Con nota del 16/02/09 (prot. 8147 del 24/02/09) la Cavaglià S.p.A. ha trasmesso il Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica in oggetto (versione febbraio 2009), modificato in conformità a quanto prescritto nella D.D. n. 2639 del 02/08/2007, allo scopo di renderlo coerente con le disposizioni del D.M. 03/08/05 in materia di caratterizzazione e verifica di conformità dei rifiuti, e alle osservazioni formulate dal Comitato Tecnico provinciale per i problemi ambientali.
- Relativamente alle procedure per la caratterizzazione e la verifica di conformità dei rifiuti, descritte al punto 4.8 del suddetto Piano, il Dipartimento ARPA di Biella ha espresso parere favorevole con nota del 20/02/09 (prot. 8415 del 25/02/09).
- Con nota del 26/02/09 (prot. 9122 del 02/03/09) la Cavaglià S.p.A. ha trasmesso alcune modifiche e integrazioni apportate al punto 4.8 del suddetto Piano in conformità all'Allegato 1 - punto 3 - del D.M. 4 agosto 2005, per quanto attiene i rifiuti non generati regolarmente nel corso dello stesso processo (sui quali sono state fornite ulteriori specifiche con nota del 24/03/09, prot. 13416).
- La Provincia di Biella con nota del 16/03/09 (prot. 11027) ha comunicato che il documento "Piano di Sorveglianza e Controllo - versione febbraio 2009", integrato con nota Cavaglià S.p.A. prot. 04-0001-21 del 26/02/09, viene considerato valido a tutti gli effetti e pertanto la gestione dell'impianto I.P.P.C. dovrà essere effettuata in modo conforme ai principi in esso contenuti.

Preso atto

- Della revisione degli elaborati di valutazione del rischio sulla base delle osservazioni del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali trasmessa dal Proponente in data 26/02/09 (prot. 8771 del 27/02/09);
- Del parere trasmesso dal Dipartimento ARPA di Biella in data 23/03/09 (prot. n. 12889 del 30/03/09), nel quale si rileva che i risultati dell'analisi di rischio evidenziano che i rischi derivanti dalle concentrazioni proposte per i parametri antimonio e selenio risultano ampiamente accettabili in termini di protezione della falda e si esprime nulla osta alla concessione dei limiti in deroga.
- Del parere del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali riunitosi in data 12/05/09 di seguito riportato:
 - o *"Il Comitato Tecnico valuta positivamente le integrazioni degli elaborati di valutazione del rischio trasmesse dal Proponente in data 26/02/09 (prot. 8771 del 27/02/09), che rispondono adeguatamente alle osservazioni espresse durante la seduta del 10 novembre 2008 e trasmesse alla Cavaglià S.p.A. dalla Provincia di Biella in data 11 dicembre 2008 (prot. 52408). Tali integrazioni evidenziano che il rischio di contaminazione delle acque sotterranee dovuto alla presenza di Antimonio e Selenio nei rifiuti conferiti risulta accettabile. La valutazione del rischio dovuto alla presenza del Molibdeno non è invece stata effettuata data la sua trascurabile tossicità.*
 - o *Il Comitato Tecnico esprime pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di classificazione della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, nella sottocategoria di cui all'art 7, comma 1, lettera c) di discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas del D.M. 03/08/2005, avanzata dalla società Cavaglià S.p.A., derogando le concentrazioni limite nell'eluato stabilite alla Tabella 5 art. 6 del Decreto del 03/08/2005 per i parametri DOC, Cloruri, Solfati, Antimonio,*

Selenio e Molibdeno, limitatamente ai rifiuti identificati dai codici CER indicati dalla società Cavaglià S.p.A., con l'osservanza delle prescrizioni gestionali già contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in essere e l'attuazione delle procedure previste dal Piano di Sorveglianza e Controllo rielaborato in conformità alle disposizioni del D.M. 03/08/05.

- *A titolo cautelativo si ritiene opportuno prescrivere che al monitoraggio delle acque sotterranee sia aggiunta la determinazione analitica dei parametri Antimonio, Selenio e Molibdeno con cadenza bimestrale.”*

Considerato che

il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali è condizionato all'osservanza delle prescrizioni gestionali già contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in essere, all'attuazione delle procedure previste dal Piano di Sorveglianza e Controllo rielaborato in conformità alle disposizioni del D.M. 03/08/05 e all'integrazione del monitoraggio delle acque sotterranee con la determinazione analitica dei parametri Antimonio, Selenio e Molibdeno, a cadenza bimestrale.

Ritenuto pertanto

di classificare la discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, nella sottocategoria di cui all'art 7, comma 1, lettera c) di discarica *per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas* del D.M. 03/08/2005, richiesta dalla società Cavaglià S.p.A. nell'istanza presentata in data 06/05/08, con nota protocollo n. 21650 del 12/05/08, derogando le concentrazioni limite nell'eluato stabilite alla Tabella 5 art. 6 del Decreto del 03/08/2005 per i parametri DOC, Cloruri, Solfati, Antimonio, Selenio e Molibdeno, limitatamente ai rifiuti identificati dai codici CER indicati dalla società Cavaglià S.p.A. nella nota del 28/08/08 (prot. n. 37117 del 01/09/08).

Vista la Legge 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D.Lgs. 13/01/2003 n. 36;

Visto il D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 e ss. mm. ii.;

Visto il D.Lgs 3/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii.;

Visto il D.M. 3/08/2005;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24;

Vista la D.G.R. n. 2 – 4446 del 06.12.1995;

Vista la D.G.R. n. 3 – 4447 del 06.12.1995;

Vista la D.G.R. n. 34 – 8488 del 06.05.1996;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. n. 86-10252 del 01/08/2003;

Vista la D.G.R. 22-12919 del 5/07/2004.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

- 1) Di classificare la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Cavaglià, località Gerbido, in capo alla Cavaglià S.p.A., con sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido, ai sensi dell'art 7, comma 1, lettera c), nella sottocategoria di *discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas* del D.M. 03/08/2005.
- 2) Di derogare le concentrazioni limite nell'eluato stabilite alla Tabella 5 art. 6 del Decreto del 03/08/2005, per i parametri DOC, Cloruri, Solfati, Antimonio, Selenio e Molibdeno, limitatamente ai rifiuti identificati dai codici CER indicati nell'allegato 1 alla presente determinazione, stabilendo i seguenti valori limite:
 - DOC: 500 mg/l - ad eccezione del CER190501 per il quale il limite è fissato in 2000 mg/l
 - Cloruri:4500 mg/l
 - Solfati: 6000 mg/l
 - Antimonio: 0,21 mg/l
 - Selenio: 0,15 mg/l
 - Molibdeno: 3,0 mg/l
- 3) Di prescrivere che al monitoraggio delle acque sotterranee venga aggiunta la determinazione analitica dei parametri Antimonio, Selenio e Molibdeno con cadenza bimestrale.
- 4) Di prescrivere l'attuazione delle procedure previste dal "Piano di Sorveglianza e Controllo - versione febbraio 2009", integrato con nota Cavaglià S.p.A. prot. 04-0001-21 del 26/02/09, in conformità alle disposizioni del D.M. 03/08/05.
- 5) Di stabilire che il presente provvedimento costituisce approvazione di modifica non sostanziale del complesso IPPC già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 2639 del 02/08/07.
- 6) Di trasmettere copia semplice del presente atto al proponente, rendendone comunque disponibile copia conforme a suo eventuale beneficio;

7) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione, agli organi di controllo ed ai soggetti di cui all'art. 5) comma 19 della D.G.R. 3-4447/95 per opportuna conoscenza;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente del Settore
Tutela Ambientale ed Agricoltura
Dott. Giorgio Saracco

Publicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal al
.....

Addì

Il Funzionario Responsabile

Il Vicesegretario Generale Reggente

ALLEGATO 1

Oggetto: Classificazione in sottocategoria dai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C) del D.M. 03/08/05 del complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi Cavaglià S.p.A., - sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido - Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica dell'impianto non sostanziale

Tipologia dei rifiuti con deroga per il parametro DOC (500 mg/l):

| | |
|--------|--|
| 020204 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020301 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
| 020305 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020403 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020502 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020602 | rifiuti legati all'impiego di conservanti |
| 020701 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
| 020705 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
| 030307 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
| 030311 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 |
| 040107 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
| 040220 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 |
| 050110 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109 |
| 060503 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502 |
| 070112 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111 |
| 070412 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411 |
| 070512 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511 |
| 070612 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 |
| 190501 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata (DOC = 2000 mg/l) |
| 190604 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
| 190606 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
| 190805 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 190812 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811 |
| 190814 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 |

| | |
|--|---|
| 190901 | rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari |
| 190902 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua |
| Tipologia dei rifiuti con deroga per i parametri Cloruri (4500 mg/l), Solfati (6000 mg/l), Antimonio (0,21 mg/l), Selenio (0,15 mg/l) e Molibdeno (3,0 mg/l): | |
| 010507 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506 |
| 010508 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506 |
| 070312 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311 |
| 070712 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 |
| 100101 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) |
| 100115 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114 |
| 100201 | rifiuti del trattamento delle scorie |
| 100202 | scorie non trattate |
| 100208 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207 |
| 100214 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213 |
| 100320 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319 |
| 100322 | altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321 |
| 100324 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323 |
| 100326 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325 |
| 100601 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| 100701 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| 100703 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
| 100704 | altre polveri e particolato |
| 100705 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 100804 | polveri e particolato |
| 100809 | altre scorie |
| 100816 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815 |
| 100818 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817 |
| 100903 | scorie di fusione |
| 101003 | scorie di fusione |
| 101010 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009 |
| 101012 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011 |
| 101118 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117 |
| 101203 | polveri e particolato |
| 101205 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 101210 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209 |

| | |
|--------|---|
| 101306 | polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313) |
| 101307 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 101313 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312 |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi |
| 120103 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 120104 | polveri e particolato di materiali non ferrosi |
| 120113 | rifiuti di saldatura |
| 160304 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 |
| 190102 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
| 190112 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111 |
| 190119 | sabbie di reattori a letto fluidizzato |
| 190305 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304 |
| 190307 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306 |
| 190905 | resine a scambio ionico saturate o esaurite |
| 200141 | rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere |